REGOLAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO E DELLE COMMISSIONI PARITETICHE DOCENTI E STUDENTI

Art. 1 – Ambito di applicazione

1.
Il presente regolamento, redatto in conformità a quanto previsto dallo Statuto dell'Università Bocconi e dal suo Regolamento Generale d'Ateneo (RGA), disciplina nel quadro della normativa di riferimento e nei limiti in cui la stessa è applicabile alle Università non statali, i seguenti organi del sistema di assicurazione della qualità di Ateneo:

- Nucleo di Valutazione di Ateneo

- Commissioni paritetiche docenti e studenti.

Titolo I
Il Nucleo di Valutazione di Ateneo

Art. 2 – Nomina, durata e rinnovo dei componenti

1.
La procedura di costituzione del Nucleo e di nomina del suo Presidente, la durata degli incarichi e le incompatibilità a ricoprirli sono disciplinate nel RGA.

Art. 3 – Organizzazione e funzionamento

1.
Il Presidente sovrintende allo svolgimento dei lavori del Nucleo, convoca l'organo e definisce l'ordine del giorno delle sedute. In caso di assenza o impedimento del Presidente, convoca e presiede il Nucleo il componente a tal fine delegato o, in mancanza, il componente più anziano.
2.
Ogni componente può richiedere al Presidente l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno in tempo utile per la comunicazione agli altri membri.
3.
Il Nucleo può essere convocato in seduta straordinaria qualora facciano richiesta motivata al Presidente almeno 1/5 dei suoi componenti, elencando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.
4.
Qualora le richieste di cui ai commi 2 e 3 non vengano accolte, il Presidente ne dà comunicazione nella prima seduta successiva, motivando il mancato accoglimento.
5.
Il Nucleo si riunisce almeno 3 volte all'anno. Ulteriori riunioni possono essere convocate a seconda delle esigenze connesse allo svolgimento di specifici adempimenti o singole iniziative di valutazione.
6.
Il Nucleo è validamente costituito se risultano presenti il Presidente, o suo delegato, e almeno un quarto dei suoi componenti.
7.
Le deliberazioni e i pareri sono assunti a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8.
Al termine di ogni seduta è redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, in cui si riportano le deliberazioni adottate, i contenuti ed i termini essenziali della discussione. Copia del verbale è trasmessa a tutti i componenti del Nucleo, al Rettore, al Consigliere Delegato, al Presidente del Presidio di qualità. Svolge le funzioni di segretario il responsabile dell'ufficio di supporto di cui al successivo art. 6 (comma 2).
9.
All'inizio di ogni anno, il Nucleo fissa il calendario delle riunioni e definisce il piano di attività.

Art. 4 – Relazione Annuale
1.
Il Nucleo di Valutazione di Ateneo riferisce con relazione annuale agli organi centrali dell'Università (Consiglio di Amministrazione, Consigliere Delegato e Rettore). Il Nucleo si avvale, tra gli altri elementi informativi, delle relazioni delle Commissioni paritetiche Docenti Studenti nonché degli ulteriori documenti informativi messi a disposizione dall'Università.
2.
L'adozione degli interventi e delle iniziative proposte compete agli organi di governo dell'Ateneo.

Art. 5– Accesso alle informazioni e diffusione degli atti
1.
L'Università, secondo quanto previsto dall'art.1, comma 2, della legge n. 370/99, assicura al Nucleo di Valutazione il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie allo svolgimento della propria attività, in possesso degli uffici e di ogni altra unità organizzativa dell'Ateneo, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 6 – Risorse
1.
Il Consiglio di Amministrazione dell'Università assegna al Nucleo di Valutazione, in sede di formazione del bilancio preventivo, le risorse necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle attività programmate su base annuale.
2.
Il Nucleo di Valutazione, per l'espletamento dei propri compiti, si avvale di un apposito ufficio di supporto costituito nell'ambito della struttura amministrativa dell'Università, che esegue tutte le attività operative connesse alla valutazione d'ateneo e provvede alla tenuta degli atti e dei documenti ufficiali del Nucleo.
3.
Il Nucleo di Valutazione può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività, anche della collaborazione di esperti esterni e società specializzate, cui può essere affidata la realizzazione di specifiche iniziative di valutazione o di studi e ricerche finalizzati ad approfondire la conoscenza di determinati processi, nei limiti del budget complessivamente assegnato.
4.
Ai componenti del Nucleo di Valutazione è attribuito un compenso annuo, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, ed è assicurata altresì la copertura delle spese di trasferta.

.

Titolo II
Le Commissioni paritetiche docenti e studenti

Art. 7 Le Commissioni paritetiche

1.

Sono istituite le Commissioni Paritetiche docenti e studenti per:

- svolgere un'attività di monitoraggio con riferimento all'offerta formativa e alla qualità della didattica nonché all'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
- redigere una relazione annuale che contiene proposte al nucleo di valutazione di Ateneo nella direzione del miglioramento della qualità e dell'efficacia dei corsi di studio, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento.
- svolgere le altre competenze assegnate dalla normativa universitaria in materia, in quanto compatibili.

2.

Le Commissioni operano per aggregazioni di Corsi di Laurea di primo e secondo livello per ambiti disciplinari simili, individuati dal decreto rettorale di costituzione e nomina, e sono composte dai docenti e da rappresentanti degli studenti, in numero almeno pari al numero dei Corsi di Studio attivi, individuati su proposta dei Dean delle Scuole.

3.

I membri docenti sono nominati di norma tra coloro che ricoprono (o hanno ricoperto negli ultimi 2 anni) incarichi didattici in insegnamenti obbligatori afferenti agli specifici Corsi di Studio di riferimento.

Il mandato dei componenti docenti ha durata triennale con scadenza differenziata, come individuato nel decreto di nomina, per garantire la continuità operativa e metodologica dell'organo.

I componenti studenti sono nominati tra i rappresentanti di classe eletti nei Corsi di Studio di riferimento, scegliendoli di norma, per i Corsi di Laurea, tra coloro che sono iscritti al II anno, per i Corsi di Laurea Magistrale, tra gli iscritti al I anno, e per i Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico tra gli iscritti al II, III e IV anno, ed escludendo coloro che sono stati eletti come rappresentanti nei Comitati di Corso di Studio. Nel definire le proposte i Dean terranno conto di eventuali candidature spontanee da parte dei rappresentanti di classe eletti. Il mandato dei componenti studenti ha durata biennale.

4.

Le modalità di funzionamento dell'organo sono disciplinate dalle disposizioni generali contenute nel RGA.